

**Statuto approvato nell'Assemblea straordinaria dei soci e socie del 4 Marzo 2021
all'unanimità dei presenti come da verbale inserito nel libro delle adunanze delle
Assemblee dei Soci e delle Socie**

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ARCOBALENO ODV "

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Con atto costitutivo Rep.13217/4565 del 22 Novembre 1985 si è costituita in Pistoia, l'Associazione Arcobaleno, la quale, con questo atto conforma il proprio Statuto, indicato negli articoli seguenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. L'Associazione con denominazione "**Associazione Arcobaleno ODV**" ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato da ora in avanti denominata "Associazione" ha sede legale nel Comune di Pistoia in Via Luigi Galvani n°15 e durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'Associazione di Volontariato Arcobaleno è iscritta all'Albo Regionale Toscano con atto n° 325 del 10/5/1994

L'acronimo ODV verrà formalmente usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico non appena l'Associazione si sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, oppure, nelle more della sua operatività, dopo l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione Arcobaleno destina la sua attività alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza e in sostegno alla genitorialità, per la prevenzione e il contrasto della povertà educativa e del disagio socio-economico e culturale attraverso interventi di sostegno e supporto all'attività scolastica e di animazione del tempo libero.

Sono, inoltre, finalità statutarie dell'Associazione:

la sensibilizzazione della collettività, degli enti pubblici e delle istituzioni private alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, affinché siano garantite, a tutte e a tutti, le risorse e gli strumenti culturali necessari per una partecipazione consapevole alla vita democratica; l'elaborazione e la condivisione di riflessioni e approfondimenti sulla realtà sociale e sull'ecosistema, in adempimento ai principi del senso critico e della libertà intellettuale, per la costruzione di una comunità educante; la promozione della solidarietà e delle pratiche di cittadinanza attiva per l'equità e l'uguaglianza, in tutela dell'ambiente e di tutte le specie, contro ogni forma di sfruttamento, discriminazione e deprivazione umana.

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*;

L'Associazione, in particolare intende svolgere le seguenti attività oltre a quelle indicate al primo comma del presente articolo, di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore :

- l'inserimento di giovani in attività lavorative artigianali, agricole e di laboratori protetti e altre iniziative idonee al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- il mantenimento di rapporti con i familiari dei ragazzi e dei giovani accolti, con le autorità amministrative, gli organismi giudiziari e socio-sanitari, al fine di meglio assicurare il perseguimento delle finalità dell'associazione;
- l'attuazione di programmi di formazione, aggiornamento dei volontari e la ricerca e lo studio in campo di emarginazione giovanile.
- L'accoglienza in formazione e stage dei frequentanti le Università
- La promozione di incontri e/o dibattiti sui temi della legalità e di iniziative pubbliche e per i propri soci sui temi dei diritti delle fasce più deboli

Per realizzare le attività di cui sopra l'Associazione promuove ed effettua:

- collaborazioni con Enti pubblici e privati sulle tematiche di interesse dell'Associazione.

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, prendendo parte alla vita democratica e sociale dell'Associazione, sempre in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Si individuano le seguenti tipologie di soci:

Soci Ordinari e Soci onorari

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- conoscere e concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

- versare la quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno solare, secondo l'importo e le modalità di versamento annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e quando sia moroso da oltre un anno della quota associativa, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Facoltativo)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata anche via fax, e-mail o altro sistema di messaggistica istantanea, almeno 7 (*sette*) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il rendiconto di cassa o bilancio di esercizio* e l'eventuale *bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari* e gli altri *eventuali regolamenti*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'Associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la *presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati* e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione scissione, dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina e revoca le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto per cassa, o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è *formato* da un numero minimo di 5 persone (cinque) nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *sempre rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Organo di Amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

E' un organismo facoltativo ai sensi dell'art 30 del Codice del Terzo Settore, che sarà istituito soltanto al ricorrere dei requisiti di Legge.

Il *componente* dell'Organo di Controllo, al quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il *rendiconto per cassa*, o il *bilancio di esercizio* e l'*eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge*, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di Amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti e agli associati;
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale che è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

ART.19
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 20 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *solo quando* ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

ART. 21 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22 (Albo dei sostenitori)

Presso l'Associazione è istituito l'albo dei sostenitori, nel quale vengono iscritte, anno per anno, e previa delibera dell'Organo di Amministrazione, tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono al perseguimento degli scopi dell'Associazione o alla realizzazione di sue specifiche iniziative o attività con un contributo in denaro, annuale o pluriennale, la cui entità è determinata dall'Organo di Amministrazione

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto:

- previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore;
- nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 24 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



**Associazione di Volontariato
Arcobaleno ODV**

sede legale: Via Luigi Galgani, 15 - 51100 PT
C.F. 90005160479
email: info@arcobalenopistoia.org
arcobaleno.pistoia@gmail.com